

CONTRATTO DI LAVORO.

SOMMARIO GENERALE.

- Bibliografia.
 INTRODUZIONE. — Struttura economico giuridica del contratto di lavoro.
 CAPITOLO I. — Denominazione del contratto.
 » II. — Le parti contraenti.
 » III. — Capacità delle parti contraenti.
 » IV. — Capacità delle Unioni industriali.
 » V. — Consenso delle parti.
 » VI. — Oggetto e causa del contratto di lavoro.
 » VII. — Rapporti tra l'allogatore e l'allogato.
 » VIII. — Forma del contratto. — Prova.
 » IX. — Fine e rottura del contratto.
 » X. — Di alcune figure speciali del contratto di lavoro.

BIBLIOGRAFIA.

Da questa bibliografia sono escluse tutte le opere dei civilisti che si riferiscono alla locazione d'opera, tutte quelle di natura puramente economica che si riferiscono al lavoro, e tutte quelle di natura economica o giuridica assieme che trattino argomenti (come Infortuni del lavoro, Scioperi, Proibiviri, ecc.) che hanno bensì connessione col contratto di lavoro, ma che nella presente *Enciclopedia* formano oggetto di speciale trattazione.

Amar, alla voce *Industria* nell'*Enciclopedia d'Arti e Mestieri* del Sacheri (Torino, Unione Tip. Editrice). — Bitzer, *Arbeitsvertrag und Arbeitsordnung*, Stuttgart 1872. — Bodeux, *Contrat de Travail* *Magasin littéraire*, année 1892, premier semestre, pag. 141-45; Id., *Contrat de Travail* (*Journal des Tribunaux*, XI (1892), pagine 369 et 385). — Bornhak, *Das gewerbliche Arbeitsverhältniss* (*Annalen des deutschen Reichs für Gesetzgebung*, 1890, pag. 647). — Brandes, *Ueber den Contractbruch des Arbeiters* (*Schriften des Vereins für Sozialpolitik*, vol. VII, 1874). — Brentano Luio, *Die Ordnung des Arbeitsverhältnisses auf Grundlage des heutigen Rechts*, Leipzig 1868; Id., *Die Sicherung des Arbeitsvertrages* (*Schriften des Vereins für Sozialpolitik*, vol. VII, Leipzig 1874); Id., *Ueber Arbeitseinstellungen und Fortbildung des Arbeitsvertrages* (*Ibid.*, vol. XLV, 1890). — Cornil, *Du louage de services ou contrat de travail* (Paris, Thorin, 1895). — Courcelle-Seneuil, *Le contrat de prestation de travail* (*Séances et Travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques*, CXXXII (1889), pag. 37. — Dalla Volta, *Del contratto di lavoro nella legislazione civile (Riforma Sociale*, anno IV, vol. VII, fase. 4). — Dankwardt, *Der Arbeitervertrag* (*Jahrbücher für die Dogmatik*, ecc. XIV, p. 228). — Déjace, *Les projets de réglementation du contrat de travail en Belgique (Réforme Sociale*, 1.º novembre 1895, pag. 645). — Delecroix, *Le contrat de travail* (*Revue de la législation des mines*, 1885, pag. 35). — De Luca, *Il contratto di lavoro* (*Rivista internazionale di scienze sociali*, marzo 1894, pag. 361. — Démangeat, *Le louage de services à l'Académie des sciences morales et politiques* (*Revue pratique*, LV (1884), pagine 556. — Desjardins, *Le code civil et les ouvriers* (*Revue des deux mondes*, 15 Mars 1888). — Endemann, *Die rechtliche Behandlung der Arbeit* (*Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, dritte Folge, B. XII 1896, pag. 641). — Gierke, *Die soziale Aufgabe des Privatrechts* (Berlin 1889). — Glasson, *Le code civil et la Question ouvrière* (*Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques*, 1886). — Hirsch, *Ueber den Bruch des Arbeitsvertrags* (*Schriften des Vereins für Sozialpolitik*, vol. VII, 1874). — Hubert-Valleroux, *Le contrat de Travail* (Paris, Rousseau, 1895). — Stocquart, *Le contrat de travail* (Paris, Alcan 1895). — Jannaccone, *Il contratto di lavoro* (*Archivio Giuridico*, vol. LIII, fasc. 1-2). — Labatt, *State regulation of the contract of employment*

(*American Law Review*, Dec. 1893, pag. 857). — Lotmar, *Der Dienstvertrag des zweiten Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich* (*Archiv. für soziale Gesetzgebung und Statistik*, B. VIII; 1895). — Menger, *Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksschlassen* (Tübingen 1890). — Modica, *Il contratto di lavoro* (nel *Circolo Giuridico*, Palermo 1896-1897). — Olusted and Fossenden, *Employer and employee under the common law* (*Bulletin of the Department of Labour*, Nov. 1895). — Renouard, *Mémoire sur le contrat de prestation de travail* (*Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques*, vol. XXVII (1854), pag. 161 e 365. — Roesicke, *Ueber das Verhältniss der Arbeitgeber zu ihren Arbeitnehmern* (*Jahrbücher für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft*, XVII. Jahrg., Heft 1., pag. 1-22). — Roscher (Karl), *Der Bruch des Arbeitsvertrages* (*Schriften der Vereins für Sozialpolitik*, vol. VII, 1874). — Schmoller, *Die Natur des Arbeitsvertrages und der Contractbruch* (*Schriften des Vereins für Sozialpolitik*, vol. VII, 1874). — Schreiber, *Der Arbeitsvertrag nach heutigen oesterreich'schen Privatrechte* (Wien 1877). — Tartufari, *Del contratto di lavoro nell'odierno movimento sociale e legislativo* (Macerata 1893).

INTRODUZIONE

STRUTTURA ECONOMICO GIURIDICA
 DEL CONTRATTO DI LAVORO.

SOMMARIO.

1. La moderna critica economico-giuridica. L'economia individualista e il diritto romano.
 2. La critica e la locazione d'opera. Assimilazione del lavoro umano alla cosa.
 3. Tale assimilazione non è solo del diritto romano. La locazione di cosa e la locazione d'opera discendono da un unico concetto. Prove tratte dalla filologia e dalla morfologia giuridica.
 4. Analisi del concetto di locazione di cosa.
 0. Forme intermedie tra la locazione di cosa e la locazione d'opera. Locazione di schiavi.
 6. La locazione d'opera nel servaggio.
 7. La locazione d'opera dei coolies.
 8. La locazione d'opera nel salariato libero.
 9. Riduzione delle due figure di locazione ad un unico concetto.
 10. Il corrispondente economico della locazione d'opera: l'impresa a signoria. Suoi elementi costitutivi e corrispondenza con gli elementi giuridici della locazione.
 11. La figura giuridica della locazione d'opera scompare con lo scomparire del pro fito, riappare con esso. La *societas opera cum opera* medioevale e la cooperazione moderna.
 12. Varie forme del contratto di lavoro secondo il contenuto economico. Contratto di lavoro a tipo di locazione, e contratto di lavoro a tipo di società e figure intermedie.
 13. Applicazione di alcuni principii della locazione di cosa alla locazione d'opera giustificata dal fatto che la prima è una forma più evoluta (v. § 57 e 58).
 14. Sviluppo della locazione d'opera per mezzo della dottrina (v. § 60), della legislazione e della giurisprudenza.
1. La critica delle istituzioni economiche, dal cui intreccio risulta il presente ordinamento sociale, ha generato, com'è naturale, la critica degli istituti giuridici che di quelle sono la

estrinsecazione e il presidio. In Germania e in Italia principalmente; nella terra che fu la culla e, morto l'organismo che l'aveva prodotta la depositaria del diritto romano, ed in quella che, pur avendo un diritto proprio, dovette, per mutate condizioni di vita, accogliere il diritto dei vinti e che seppe con tanta potenza assimilarselo ed organarlo, s'è levata di recente una schiera di scrittori (1), la quale va dimostrando come i rapporti giuridici determinati dai nostri codici privati non siano per la maggior parte che quelli d'una società da lungo tempo estinta i quali non possono più convenire a condizioni sociali più complesse nella forma e agitate da uno spirito affatto diverso.

A questa critica simultanea dell'economia individualista e del diritto romano fa riscontro un altro fatto: quello della simultanea costruzione della dottrina economica, detta liberista e del rifiorimento e della codificazione del diritto romano. Circa vent'anni fa, quando la presente critica economico-giuridica non era ancor cominciata, uno scrittore tedesco già faceva notare la somiglianza tra quel corpo di dottrine economiche e quel corpo di precetti giuridici. « In ambedue, egli scriveva, si ritrova la stessa rigida proprietà, la stessa materiale libertà di contratto, la stessa libertà di traffico, la stessa mobilitazione del suolo, la stessa libera formazione dei prezzi, lo stesso rilassato concetto di società, lo stesso principio dei contratti formali come centro dei negozi, la stessa libertà di testare, di alienare e di locare, di dare e prendere ad interesse, d'industria e di commercio ». E vi trovava ancora quali caratteri comuni: « la scomposizione del prezzo delle merci e dell'entrata personale nei tre grandi rami della rendita della terra del salario del lavoro e dell'interesse del capitale, l'illimitato entusiasmo per la libertà della persona e della proprietà, il richiedere che qualsiasi rapporto economico sia sempre ridotto e valutato in una espressione monetaria » (2).

Dall'esame di tali e tante analogie e dall'osservazione che l'un sistema di dottrine era sorto quando l'altro era rimesso in nuovo onore, l'autore conchiudeva che così strette erano le relazioni fra i due da non potersi toccar l'uno senza pure toccar l'altro; onde raccomandava agli economisti lo studio del diritto romano.

come mezzo di proiettare luce su quel corpo di dottrine economiche, e ammoniva i romanisti a vigilare alle critiche che si sarebbero mosse a quelle dottrine, poichè sarebbero state altrettanti assalti all'organismo giuridico, oggetto dei loro studi e delle loro cure.

La predizione s'è pienamente avverata: saggiate e attaccate da ogni parte le teorie puramente liberiste, la critica s'è volta ai precetti giuridici che danno loro forza ed espressione, ed ora va domandando: come può un diritto, che ha un carattere di così assoluto individualismo, governare la vita odierna, in cui l'interesse sociale deve sovrapporsi all'individuale e l'azione singola cedere all'associata?

Qui non possono esser raccolte tutte le obiezioni particolari che, sgorgando da questa domanda, vanno ad investire i vari istituti giuridici, dalla famiglia alla proprietà, dal diritto contrattuale al successorio, e tutte le risposte che ad esse si fanno, e tutte le difese e i contro-attacchi ch'esse producono; il nostro compito si restringe ad un solo istituto.

2. È facile intendere per quali ragioni le critiche ai codici civili presenti crescano di numero e di vigore quando s'appuntino alle disposizioni che regolano la prestazione dell'opera contro mercede. Queste disposizioni, scarse, monche, rudimentali com'esse sono, stanno in uno stridente contrasto con la vita economica odierna che s'impignera tutta sul fatto della produzione col sistema del salariato. È possibile, si chiede, governare rapporti così vari e complessi col diritto di un popolo che per ragioni economiche e politiche non diede quasi nessuna importanza al lavoro?

Gli scrittori che hanno studiato i fondamenti economici del diritto romano o almeno la dottrina economica che risulta dai suoi dettami, l'Jehring (3), l'Endemann (4), lo Scheel (5), il Bruder (6), l'Oertmann (7) pongono in rilievo come, essendo l'occupazione la principale forma di acquisto pei Romani, il lavoro produttivo trova poca considerazione nella loro economia sociale. Esso era riservato quasi tutto agli schiavi, e l'esercizio d'un'opera manuale era tenuto per sordida cosa e tale da far cadere il libero, che da esso ritraesse il sostentamento della vita, quasi allo stesso livello dello schiavo (*est enim in illis ipsa merces auctoramentum*

(1) Sarebbe troppo lungo citare qui, nonchè le opere, i soli nomi. Basti ricordare tra i tedeschi il Meugner e il Gierke, tra gli italiani il Vadala-Papale, il Cimbali, il Cavagnari, il Salvioli, il Cogliolo, ecc., rimandando per più minute notizie alla memoria del Nani, *Il socialismo nel Diritto civile* (Atti della regia Accademia delle scienze di Torino, 1892) e all'opera del Tortoli: *Sociologia e diritto commerciale*, vol. I (Torino, Bocca, 1895).

(2) Bruder, *Zur ökonomischen Charakteristik des römischen Rechts* nella *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, B. 32, 33 e 35 (anni 1876, 1877 e 1878).

(3) Jehring, *Geist des römischen Rechts*.

(4) *Studien in der romanisch-kanonistischen Rechts- und Wirtschaftslehre* (Berlin, Guttentag, 1874).

(5) *Wirtschaftliche Grundbegriffe im Corpus Juris Civilis* (*Hildebrand's Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, Band VI, 1866).

(6) Op. cit.

(7) *Die Volkswirtschaftslehre des Corpus Juris Civilis* (Berlin, Prager, 1891).

ser vitutis. Cic., de *officiis*, 1, 42). Da ciò la distinzione tra opere manuali o servili e opere intellettuali o liberali, le quali ultime son dette *operae locari non solitae*, possono essere oggetto di mandato e non di locazione (opinione sostenuta fino a tempi vicinissimi a noi), retribuite quindi con un *honorarium* e non con un salario (D. XI, 6). Solo nel diritto posteriore il lavoro fu tenuto in maggior conto, com'è dato scorgere dalla questione della Specificazione risolta nel senso dei Proculiani, dal riconoscimento d'una società nella quale uno dei soci presti soltanto l'opera sua avendo pari diritti a colui che conferisca il capitale, dall'accordare al possessore di buona fede d'una cosa fruttifera il diritto ai frutti prodotti per opera della sua coltura e della sua cura (1).

Non è per tratteggiare un quadro della condizione economica e giuridica delle classi lavoratrici a Komache s'è accennato a tali questioni, ma solo per segnare i principii dai quali la moderna critica, specialmente la tedesca, prende le mosse per attaccare con maggior vigore la persistenza del diritto romano, quando le condizioni di fatto sono mutate d'assai.

Ma veniamo ancora più d'appresso al nostro tema: l'esame della importanza economico-sociale del lavoro nella società nostra, il confronto tra questa sua condizione odierna e quella che aveva nella società romana, l'osservazione che, nonostante tanta differenza, le prescrizioni giuridiche che ne governano la prestazione non sono in sostanza diverse, conducono i critici, a cominciare dal Gierke (2), a muovere rampogna che il contratto, secondo il quale il lavoro si presta, sia ancor oggi, come nel diritto romano, foggiato sulla locazione delle cose. Il Bruder, dal canto suo, già osserva che il concetto smithiano della merce-lavoro è essenzialmente antigermanico, mentre si trova in pieno accordo col diritto romano il quale assimila l'opera umana alla cosa.

3. Ma è proprio vero, chiediamo noi, che la figura giuridica della locazione d'opere altro non sia che una copia della locazione di cose; che tal'opera è dovuta al diritto romano; che solo il durare del diritto romano presso di noi mantiene intatta tale figura?

Noi crediamo invece che la genesi della locazione d'opere e la sua persistenza nel diritto odierno abbiano ragioni diverse, più remote, più profonde.

Un fatto di cui non può ad alcuno sfuggire l'importanza è che non nella sola lingua latina, una identica parola, quale quella di *locatio*,

designi un determinato rapporto tra una cosa ed una persona, o tra una persona ed un'altra persona. *Μισθός*, in greco, indica così il prezzo d'affitto d'una cosa, come la paga d'un lavorante, e la stessa lingua tedesca non ha nella sua età più antica che una sola parola per designare le due diverse categorie di rapporti giuridici, la parola *Miethe*, proveniente dalla stessa radice sanscrita che ha data origine al greco *μισθός*, e corrispondente in significato alla latina *locatio*. In una legge islandese del secolo XII (3), l'operaio che lavora per conto altrui è chiamato *leigo maor* e *leiga le cose o gli* minimali dati in affitto (l'origine della parola è rintracciata dal commentatore in una radice *lae* = prestare); e *legha* nell'antico diritto scandinavo indica la locazione di cosa che d'opera (4) il verbo *hire* (*huur* in olandese) in lingua inglese serve a denotare tanto il rapporto verso una cosa quanto quello verso una persona; in russo la radice *naem* si ritrova sia nell'una che nell'altra forma di locazione; in giapponese *chin* indica il prezzo corrisposto sia per l'uso d'una cosa, sia pel lavoro, onde *tana-chin* il fitto di una casa, *da-chin* ci? che si paga pel trasporto su cavalli o su *coolies*, *te-ma-chin* il salario.

Ora, se ciascuna di tali parole di così diversa origine serve a significare nello stesso tempo tanto quella categoria di rapporti da persona a cosa che noi con nome romano chiamiamo locazione di cose, quanto quella categoria di rapporti da persona a persona che è detta locazione d'opere, ciò vuol dire: 1.º che l'assimilazione dell'uno all'altro istituto non è dovuta al solo diritto romano, nè discende da condizioni speciali della società romana, ma deve essere il risultato di cause più generali; 2.º che il concetto di locazione di cose e quello di locazione di opere debbono avere; nonostante la grande diversità che corre fra la cosa e la persona umana, elementi comuni; anzi debbono ambedue discendere da un concetto unico.

Esaminiamo dapprima quest'ultima questione, ma innanzi di addentrarci in essa, si ponga mente ad un'altra prova dell'affinità iniziale dei due istituti, diversa dalla etimologica, ma non meno significativa.

Il codice di Manu contiene, tra i molti capitoli di cosmogonia, di dottrina religiosa, di precetti liturgici, un capitolo solo nel quale è raccolto il diritto indiano in uno stato quasi d'indifferenziazione, senza distinzione tra precetti di carattere penale e di carattere civile, tra istituto ed istituto. Il differenziamento si

(1) Su tali questioni Oertmann, op. cit., pag. 124-145.

(2) Gierke, *Die soziale Aufgabe des Privatrechts* (Berlin, Springer, 1889), pag. 16.

(3) Járnsida edr Hökonarbók (*Codex Juris Islandorum antiquus*) edidit Th. Sveinbjörnson, Haaviae, 1847.

(4) Vedi Amira, *Nordgermanisches Obligationrecht* (Leipzig, Veit, 1882).

trova in due codici posteriori, quello di Narada e quello di Brihaspati, i quali distinguono, svolgono, amplificano, commentano i pochi dettami giuridici contenuti nella dottrina del maestro. Il diritto indiano è nel codice di Manu ancora una cellula, è nelle leggi di Narada e di Brihaspati un organismo differenziato: ebene, mentre ciascuna categoria di rapporti giuridici, la vendita, il deposito, la società, ha in questi due libri posteriori una trattazione speciale, così da sembrare membri distinti d'uno stesso organismo, le disposizioni sulla locazione di opere e quelle sulla locazione di cose si trovano amalgamate insieme in uno stesso capitolo.

La Narada ai titoli V e VI tratta del lavoro mentale e manuale, degli stati di dipendenza cui esso dà luogo, della remunerazione che gli spetta. Lo distingue in puro ed impuro: questo è compiuto dagli schiavi, quello da quattro categorie di lavoratori, cioè dagli studenti, dagli apprendisti, dai pubblici ufficiali, dai servi locati, i quali ultimi possono a loro volta essere di tre ordini: soldati, agricoltori, manovali: Determina gli obblighi rispettivi delle parti, compimento del lavoro per l'una, pagamento della mercede pattuita per l'altra; ne delimita le responsabilità, impone le pene civili per la violazione del contratto. Ma in fine scende a parlare della locazione del suolo (diritto di superficie) e termina con questo precetto:

Art. 22. Le cose locate debbono essere restituite dal locatore allo spirare del termine. Il locatore deve reintegrare ciò che sia stato danneggiato o distrutto, eccetto nel caso d'un avvenimento inevitabile (1)

4. Questi ripetuti esempi di una indistinzione primitiva tra la locazione di cose e quella di opere darebbero forse il diritto di determinare senz'altro, *cosa priori*, quale sia il concetto unico da cui esse, differenziandosi, discendono. Ma è metodo più rigorosamente scientifico tenere un'altra via: porsi, cioè, dinanzi le due forme come ora ci si presentano; analizzare l'una, esaminare quali elementi comuni e quali elementi diversi si ritrovino nell'altra.

Ebbene, si analizzi brevissimamente il concetto di locazione di cose; quali sono i fattori di questo istituto? Perché abbia luogo una locazione di cose sono necessarie una persona, una cosa, un'altra persona. Questi sono gli elementi, per così dire, materiali; ma vi debbono anche essere elementi giuridici; un istituto giuridico si deve poter scindere in rapporti giuridici via via più semplici. Questi rapporti giuridici elementari ci sono dati dalla diversa posizione che l'oggetto ha riguardato verso

l'una o verso l'altra delle due persone. La parte che loca deve avere un diritto di proprietà sulla cosa; la proprietà contiene tra i diritti elementari che la compongono quello di uso e di godimento dell'oggetto posseduto; il locatore si sveste temporaneamente di questo diritto di uso e di godimento e lo cede all'altra parte, ricevendone un contraccambio; questa fa suo un tal diritto per provvedere a un suo bisogno o raggiungere un altro suo fine particolare; restituisce infine l'oggetto al suo proprietario. Questo è il meccanismo della locazione di cose; passaggio dell'oggetto dalla proprietà di una delle parti in uso e godimento dell'altra per ritornare in proprietà della prima.

Si dovrebbe ora vedere se questi fattori primitivi della locazione di cose: proprietà, cessione temporanea dell'uso e del godimento dell'oggetto posseduto, esercizio di questo diritto per un fine proprio da parte di colui che prende a locazione, si ritrovino pure nella locazione di opere. Solo la persistenza di elementi comuni può dare il diritto di ricondurre due forme ad un'origine comune.

Ma quando s'hanno innanzi forme od istituti affini, meglio che compararli vale ricercare tutte le forme intermedie che da un estremo conducono all'altro estremo, notando come alcuni elementi si trasformano, come altri rimangono inalterati.

5. Ciò che a prima vista distingue la locazione di opere dalla locazione di cose è la diversità dell'oggetto, il quale è in questa, qualsiasi cosa inanimata; in quella, le opere dell'uomo non nei loro effetti concreti, ma nella loro potenzialità; la potenza di lavoro. La serie delle forme intermedie ci dovrebbe quindi mostrare un elemento materiale che si vada continuamente differenziando, mentre i rapporti giuridici fondamentali rimangono immutati.

La scienza del diritto è in questa ricerca: assai più avventurata della biologia, per la quale il più tormentoso problema è appunto il passaggio dalle forme inorganiche alle organiche, poichè essa conosce un istituto nel quale la persona umana è economicamente e giuridicamente assimilata alla cosa: la schiavitù.

Sullo schiavo si esercitano pel diritto romano gli stessi diritti che sulla cosa. Il proprietario cerca generalmente di trarre un utile dalla cosa posseduta, o sfruttandola direttamente o cedendone ad altri l'uso e il godimento verso un contraccambio. Lo stesso s'avvera per lo schiavo, il quale o è direttamente impiegato o locato ad altri. In ambedue i casi rimane sempre l'idea che lo schiavo è un oggetto dal cui uso si trae un beneficio; uso, però, che si manifesta in una forma speciale, il lavoro, nella quale lo schiavo non è solo un oggetto passivo, ma, benanche attivo. Lo schiavo quindi non viene considerato come corpo inerte, ma come generatore di opere, come potenza di lavoro; ed è

(1) *The sacred books of the East*, vol. XXXIII: *The minor law-books*, editi da Max Müller, ecc., Oxford, Clarendon Press, 1889.

la potenza di lavoro che diventa, sia nell'impiego diretto sia nella cessione ad altri, la fonte del beneficio. Ecco un passo del Digesto, nel quale è detto chiarissimamente come la persona umana possa essere oggetto di uso, come l'uso di essa consista nel suo lavoro:

« In hominis usufructu operae sunt et ob operas mercedes. Fructus hominis in operis consistit et retro in fructu hominis operae sunt. Et ut in ceteris rebus fructus deductus necessariis impensis intelligitur, ita et in operis servorum » (1).

Quando lo schiavo è dato a nolo, si ripete per lui lo stesso meccanismo che per la cosa locata. Chi lo prende ad affitto l'usa ad un fine e per beneficio proprio, ma, spirato il termine, deve riconsegnarlo al proprietario. Ma, come nella locazione di cosa non si cede che l'uso e quindi deve riconsegnarsi al proprietario la cosa integra, salvo ciò che s'è consumato per l'uso, così nella locazione di schiavi, finito il contratto, bisognava restituire un egual numero di schiavi rappresentanti una potenza di lavoro press'a poco eguale a quella data originariamente a nolo.

La seconda forma d'impiego dello schiavo, dice uno scrittore in una bellissima monografia sul lavoro in Grecia (2), era la locazione temporanea.

« Come gli schiavi si cedevano in pegno, così venivano anche noleggiati, per un canone pattuito, agli industriali che abbisognavano di braccia per i loro lavori. Si avevano così gli ἀνδράποδες μιστοφοροῦντες. Le responsabilità che gli imprenditori si accollavano in siffatte convenzioni con la clausola contrattuale di dover rendere alla fine dell'affitto il medesimo numero di schiavi (Aristotele, *Politica*, III, 3, 4), sottoponevano l'affittuario a tutti i rischi del possesso nel periodo delimitato dal contratto ».

Ecco qui un altro elemento di diritto comune alla locazione di cosa ed alla locazione dello schiavo. Per poter restituire la cosa in buono stato, è necessario custodirla con diligenza, curarne la conservazione e la manutenzione; per poter restituire la stessa quantità di potenza di lavoro, salvo ciò che si consuma per l'uso, è pur necessario usare moderatamente del lavoro dello schiavo, nutrirlo, avergli qualche cura: sì nell'uno che nell'altro caso, quindi, l'affittuario sopporta i rischi del possesso, e poichè egli ha il godimento e l'uso, egli ha i danni e le responsabilità.

6. Ciò che caratterizza la schiavitù è che la potenza di lavoro, oggetto della locazione nel caso posto innanzi, non è proprietà di colui

che la presta, ma d'un'altra persona estranea. V'è una forma economico-giuridica, in cui quest'elemento della proprietà della potenza di lavoro si manifesta trasformato, poichè essa non risiede più assolutamente in una persona diversa da quella che presta il lavoro, ma neppure è completamente concentrata in quest'ultima: tale forma è il servaggio. Quando il servaggio segue la schiavitù, i proprietari si riserbano nel passaggio da uno stato all'altro il diritto di disporre a loro piacimento e a loro profitto di una quantità di lavoro del servo più o meno esattamente determinata; quando il servaggio si stabilisce in seguito all'occupazione di terre libere, come generalmente avviene nella colonizzazione, la potenza di lavoro dei soggetti diventa proprietà della nazione occupante, la quale la distribuisce tra i suoi membri che attendono alle industrie o all'agricoltura.

Prendiamo ad esempio la legge 2 dicembre 1837 che regola il lavoro nella colonia francese della Guadalupa (3). Ivi è detto che ogni individuo valido dell'uno o dell'altro sesso, d'età superiore ai 10 anni, è obbligato a lavorare abitualmente, sotto pena d'esser considerato vagabondo, a meno che beni mobili od immobili non gli assicurino i mezzi di sussistenza. Chi non esercita abitualmente una professione o un mestiere indipendente deve provare, per mezzo d'un contratto di lavoro di un anno almeno o di un libretto, un lavoro abituale per conto altrui, come operato, lavoratore o domestico (art. 47). Per contratto d'un anno s'intende quella convenzione, con la quale l'operato o il lavoratore obbliga tutte le sue giornate al proprietario o al capo d'industria, vale a dire sei giorni alla settimana (articoli 57 e 64); se il contratto non ha la durata di un anno o se è tale che al lavoratore rimangano giornate libere, il lavoratore dovrà munirsi d'un libretto il quale faccia fede ch'egli ha impegnate le sue giornate libere ad un altro padrone (art. 58).

Gli operati e i lavoratori, che per la natura delle loro industrie o per qualsiasi altra circostanza eccezionale non sono impiegati abitualmente da uno o più capi d'industria precedentemente determinati, sono muniti di un libretto di giornalieri, a condizione di lavorare abitualmente per padroni successivi e di provare tale impiego. Questi giornalieri sono muniti in corporazioni e il loro numero è determinato annualmente in ogni Comune, secondo i bisogni delle diverse industrie, con un decreto del governatore.

Ogni giornaliero disoccupato potrà essere

(1) Dig. VII, 7.

(2) Mauri, *I cittadini lavoratori dell'Attica nei secoli V e IV a C.* (Milano. Hoepli, 1895), pag. 88.

(3) « Les maîtres d'ouvriers aux colonies, documents of-

ficiels sur le contrat de travail et le usage d'ouvriers aux colonies » (*Bulletin de l'Association internationale, Série, Tome 1*), (Paris, Colin, 1890).

requisito dagli agenti di polizia sia nell'interesse dei servizi pubblici, sia a profitto dei privati, in tutti i generi di lavori ai quali sarà riconosciuto adatto, e remunerato secondo una tariffa fissata dal sindaco e approvata dal governatore (articoli 103, 106, 108, 117).

Si vede qui come l'elemento della proprietà si sia trasformato: non è più un privato che possiede la potenza di lavoro altrui e la loca ad un altro privato, ma è l'ente politico che ne dispone per godere dei benefici derivanti dalla coltura del suolo e dall'esercizio delle industrie. Ma come questo beneficio è mediato e non immediato, cioè non risulta direttamente dalla disposizione della forza di lavoro, come nel caso dello schiavo dato a no!o, così il diritto di proprietà non è pieno e perfetto. Lo stato di servaggio è in fatto appunto caratterizzato da ciò che colui il quale v'è soggetto non può disporre affatto della propria forza di lavoro pur avendo altri diritti di cittadino, o ha parte della sua forza di lavoro vincolata ad altri e parte in sua assoluta padronanza.

Così, tornando alla legge francese, è il lavoratore stesso che stipula le condizioni del lavoro ed a lui ne è rimessa la retribuzione; se egli ha l'obbligo generico di prestare altrui la propria forza di lavoro, ha almeno il diritto di determinare in certi limiti il modo e il tempo di prestazione.

7. Se ora si passa ad osservare un'altra forma di prestazione di lavoro, quella dei coolies, si scorge come l'elemento della proprietà della forza di lavoro si sia ancora tenuemente modificato. Il coolie, infatti, non è, di fronte all'agente di emigrazione che l'assolda o all'imprenditore che si vale della sua opera, nè schiavo nè servo. È, dal punto di vista giuridico, un uomo libero che liberamente dispone della propria forza di lavoro per un tempo e una mercede determinati; tant'è che parecchie leggi sull'emigrazione dei coolies, come, per citarne una, quella inglese del 1880 sull'introduzione del lavoro dei canacchi nella Nuova Zelanda (1), vogliono che il capitano di nave interroghi uno per uno gli emigranti per accer tarsi ch'essi hanno intesi i termini del contratto e si sono liberamente impegnati. Pure, lo stato di fatto, in cui il coolie viene a trovarsi dopo la conclusione del contratto, è tale ch'egli sembra aver stipulato, più che una locazione, una completa alienazione della propria forza di lavoro.

Senza dubbio la condizione giuridica del coolie è molto più varia di quella del servo o dello schiavo; il suo stato nel proprio paese, ar zitutto, e poi le condizioni economiche della colonia in cui egli va a lavorare, e i bisogni,

le esigenze, lo spirito d'equità della nazione colonizzatrice, contribuiscono a modificare continuamente il modo e i limiti in cui egli deve prestare l'opera propria. Onde avviene che il lavoro dei coolies, benchè in massa rappresenti sempre una forma speciale e più bassa di salariato, offre nondimeno tante diversità secondo i tempi, i luoghi e le condizioni economiche, quante ne offre lo stesso salariato non complicato dai fenomeni di colonizzazione e d'emigrazione: diversità che sfuggono ad una notazione esatta e continua o che rendono, più che difficile, quasi impossibile, il ridurre la varietà dei fatti ad un tipo generale. Si ha un indice della condizione giuridica dei coolies, indice che segna appunto le variazioni dell'elemento di cui ora ci occupiamo, la proprietà della forza di lavoro, nella facoltà di sublocazione concessa ai padroni da alcune leggi in maggiore o minor grado. Alla legge 11 marzo 1858 sull'introduzione degli Indiani nella Martinica è annesso un modello di contratto di lavoro, il quale all'art. 3 porta che il padrone può cedere e trasferire il contratto quando e a chi gli piacerà; l'art. 41 del Decreto 13 giugno 1887 sull'immigrazione nella Guiana francese ha già una disposizione più attenuata, poichè dice che gli engagistes non possono sublocare in modo permanente il lavoro dei loro engagés, a meno che questi non vi consentano al momento della sublocazione. Il lavoratore può consentire con un solo atto a una serie di sublocazioni successive, purchè queste sublocazioni non eccedano il periodo d'un anno.

Infine il Decreto 30 giugno 1890, che regola il lavoro dei coolies nella Guadalupa, all'art. 52 riconosce all'engagiste, a cui profitto sia stato stipulato un contratto di lavoro, il diritto di trasferirlo a chi egli vuole col consenso dell'immigrante, e senza il consenso quando il trasferimento è fatto in favore del nuovo detentore della proprietà: il lavoratore che rifiuta il suo consenso, nel caso ch'esso è richiesto, è rimesso all'autorità che provvede a trovargli un altro posto (2). Questa facoltà della sublocazione accordata dalle leggi francesi e che non si trova in altre leggi, come le inglesi e le clandesine, segna come in questa forma la proprietà della potenza di lavoro, che pure originariamente è completa in colui che presta l'opera, passi in parte ad una persona estranea.

8 Tra queste forme inferiori di prestazione d'opera e il salariato libero si ritrovano ancora forme intarmie nelle quali la proprietà della forza di lavoro è più o meno piena nel lavoratore: forme mutabilissime secondo i luoghi, i tempi, le condizioni economiche.

Basti qui ricordare che ad Atene e a Roma

(1) V. *The labour question in the Colonies and the Indian Empire* (Royal Commission on Labour, Foreign Reports, vol. II).

(2) V. *La Main-d'oeuvre aux colonies*, ecc., pag. 405, 315 e 272.

la condizione giuridica dei lavoratori liberi non fu in certe epoche dissimile da quella degli schiavi, che in Inghilterra gli Statuti dei lavoratori, dal primo emanato nel 23.^o anno di regno di Eduardo III a quello del 5.^o anno di Elisabetta che riassunse tutti i precedenti, ridussero i lavoratori liberi in condizione di servi. Ogni individuo valido, in fatto, che non avesse beni propri o non esercitasse un mestiere indipendente da cui trarre il sostentamento, era obbligato per quelle leggi a prestare il proprio lavoro a chiunque glielo richiedesse e per una determinata retribuzione. Anche nel salariato libero la piena libera disposizione della potenza di lavoro non si ritrova che nei paesi dove la vita industriale è più avanzata e tra le classi di lavoratori meglio organizzate, poiché solo queste hanno modo di dibattere la quantità del lavoro, l'altezza e il modo della retribuzione e di costringere coloro che usano della forza di lavoro a non esigere nulla di più.

9. Abbiamo visto dunque che dalla figura di locazione di cosa si può passare per una serie di forme intermedie e giungere sino alla locazione d'opera. Ciascuna forma (e ciò dà maggior forza all'analisi) si differenzia dalla precedente per tenuissime diversità: la locazione di schiavo è poco dissimile da quella di cosa, la condizione giuridica del servo rassomiglia molto a quella dello schiavo, il libero contratto del *coolie* non impedisce ch'egli sia trattato come servo, il lavoratore libero antico e medioevale può esser privato della piena disposizione della sua potenza di lavoro, il salariato odierno negli strati inferiori non differisce di molto dal servo o dal *coolie*, e solo nelle classi più alte giunge ad ottenere, mediante l'organizzazione, la piena disposizione della sua potenza di lavoro.

In questo passaggio da forma a forma noi abbiamo notato il variare di un solo elemento, quello della proprietà e disposizione della forza di lavoro, la quale appartiene dapprima ad una persona diversa da colui che deve metterla in opera e poi si va a mano consolidando in quest'ultima. Ma, correlativamente al variare di quest'elemento, si potrebbe notare una variazione di intensità e di forma, non di sostanza, in quegli altri che vedemmo far parte del concetto di locazione di cosa. Si disse che chi possiede l'oggetto ne cede, verso un contraccambio, il godimento ad altri, e che questi ne usa ad un suo fine utile. Ebbene, il proprietario di schiavi loca la forza di lavoro sovrabbondante ai suoi bisogni in vista d'un lucro, e il conduttore la prende per provvedere ai suoi bisogni; il servo, il *coolie*, il salariato prestano più o meno vo-

lontariamente l'opera propria per procacciarsi il sostentamento, e i padroni e gl'imprenditori l'adoperano a beneficio proprio, la volgono ad un fine intravisto e perseguito da essi.

La locazione d'opere non è dunque una figura giuridica modellata solo nella sua forma esteriore sulla locazione di cose; ma l'una e l'altra figura sono due aspetti di una particolar maniera di esplicazione dell'attività umana, la quale consiste nel cedere temporaneamente ad altri una cosa propria verso un contraccambio acciocchè il cessionario ne goda e ne usi secondo i suoi fini. Ogni volta che questi elementi della proprietà, della cessione temporanea, dell'uso si trovano riuniti e in essi avviene quel processo che abbiamo descritto, s'ha una locazione, qualunque sia l'oggetto su cui si operi. Così la legge indiana già citata, nel capitolo stesso ove tratta della locazione d'opera degli artigiani e della locazione di cose, considera e disciplina un altro contratto che le nostre leggi non conoscono, ponendolo (e tale veramente è il suo luogo) tra la locazione d'opera e quella di cose: il contratto per cui una donna promette di cedere ad un uomo per un determinato tempo e contro mercede l'uso e il godimento del proprio corpo, il contratto di prostituzione.

10. Sinora abbiamo analizzato il concetto di locazione, sceverandone gli elementi e seguendo le variazioni di questi dal solo punto di vista giuridico. Questo studio ci ha condotti alla conclusione che la locazione, qualunque sia il suo soggetto, è una forma di attività la quale consiste nel cedere temporaneamente ad altri una cosa propria verso un contraccambio, acciocchè il cessionario ne goda e ne usi secondo i suoi fini; oppure, invertendo i termini, nel prendere per un certo tempo e mediante pagamento l'uso della cosa altrui per soddisfare a un proprio bisogno o conseguire qualsiasi altro fine particolare. Ma le figure giuridiche non sono che il rivestimento esteriore delle esplicazioni dall'attività umana; sotto la veste bisogna cercare il corpo, e il corpo è dato il più delle volte da fenomeni economici. Ora, v'è nella serie dei fenomeni economici uno che corrisponde a ciò che è giuridicamente la locazione d'opera; tale, cioè, che contenga quali suoi fattori elementari i corrispondenti economici dei fattori elementari della locazione d'opera, disposti nello stesso ordine, moventisi secondo lo stesso processo?

Questo fatto economico esiste ed è l'impresa in una delle sue fasi. L'impresa in generale, secondo il concetto largo ed evolutivo che se ne fanno scrittori quali lo Schäffle (1), il Kleinwächter (2), il Mithoff (3), il Gobbi (4), il Rab-

(1) *Il sistema sociale dell'economia umana* (Biblioteca dell'Economista, Serie III, vol. V), § 211 e segg.

(2) *La produzione economico-sociale in generale nel « Manuale d'Economia politica »* dello Schönberg (Biblioteca dell'Economista, serie III, vol. XI).

(3) *La ripartizione economico-sociale* (Ibidem).

(4) *Compendio di economia politica*, Torino, Unione tipografo-editrice, 1887, pag. 65.

beno (1), è l'unione per conto e a rischio proprio di forze produttive a scopo di produzione. Ma v'è una forma d'impresa, che sorge in determinate condizioni, nella quale i vari fattori elementari, di cui consta il concetto generico d'impresa, si specializzano e si condensano in persone distinte. E quella la forma che lo Schäffle chiama impresa a signoria e che, sotto il nome meno esatto e corretto d'impresa capitalistica, prevale nell'odierno ordinamento economico-sociale. Ncl'impresa a signoria solo alcune persone godono dei guadagni e sopportano i rischi; e sono esse che prefiggono il fine ad a questo indirizzano le varie forze produttive, sia naturali, sia meccaniche, sia umane, coordinandole e disciplinandole. In questa forma d'impresa si opera una distinzione tra le varie persone che vi prendono parte e vi contribuiscono con apporti diversi. Una o più di esse ne assumono la direzione operando, come abbiám detto, a beneficio e rischio proprio; le altre non v'hanno una partecipazione piena e completa, non godono direttamente, consciamente e volontariamente degli utili, nè volontariamente, consciamente e direttamente sopportano i rischi, non hanno diritto nè mezzi di modificarne il fine secondo le congiunture e di misurarvi le forze secondo i bisogni, ma abbandonano ai signori dell'impresa una quantità più o meno esattamente determinata della propria forza di lavoro in cambio di una retribuzione.

In questa forma d'impresa, se sottilmente si guardi, si ritrovano gli stessi elementi e lo stesso meccanismo che nella locazione, con la differenza naturale che in quella i fattori primi sono puramente economici, in questa hanno il loro rivestimento giuridico. Vedemmo la locazione non essere in sostanza che l'uso e il godimento d'una cosa altrui ad un fine proprio per un tempo determinato e contro il pagamento d'un prezzo; ora, l'essenza dell'impresa a signoria è appunto l'utilizzazione della forza di lavoro altrui a vantaggio dei dirigenti dell'impresa (profitto dell'impresa), secondo il fine da essi proposti e secondo condizioni di tempo e di retribuzione (giornata di lavoro e salario) pattuite in precedenza. Questa corrispondenza degli elementi, dell'ordine in cui sono disposti, del meccanismo secondo cui si muovono, è così piena e perfetta che, elevandosi a considerare i due fenomeni non più nelle parti che li compongono, ma nel loro complesso, si può affermare che la figura giuridica della locazione è il corrispondente del fatto economico dell'impresa a signoria; che nell'ordine giuridico la locazione è ciò che il salariato (cioè l'impresa a signoria considerata non rispetto ai dirigenti, ma a quelli che lo Schäffle chiama servi dell'impresa) è nella serie

dei fenomeni economici; che, infine, e questo è il punto di capitale importanza per noi, la locazione è la forma necessaria dell'impresa a signoria, il che val quanto dire che dovunque e fin quando quella si manifesti nell'ordine economico i rapporti che per essa si stabiliscono tra le parti costitutive dell'impresa debbono esser retti dalla figura giuridica della locazione. Insomma: il contratto di lavoro sotto il regime economico dell'impresa a signoria (del salariato) dev'essere nella sua essenza necessariamente un contratto di locazione. Tale è ora generalmente non perchè la figura giuridica della locazione applicata al lavoro umano ci sia stata tramandata dal diritto romano, ma perchè invece essa è la forma nella quale l'impresa a signoria (il salariato) costantemente e necessariamente si manifesta.

11. Nelle pagine precedenti abbiamo già fatto vedere come presso tutti i popoli (e non solo presso il romano) il concetto di salariato rientri nel concetto generico di locazione, tanto che un'identica e analoga parola serve ad esprimere sia l'uno che l'altro.

Ora ecco la storia delle forme giuridico-economiche che ci riprova l'intima colleganza che esiste tra quel fatto economico e quella figura giuridica. Ove scompare l'impresa a signoria o il suo indice, il profitto, ivi la figura della locazione scompare; ove quella risorge, ecco risorgere anche questa. Osserva il Bruder (2), citando in suo appoggio l'Ahrens, il Röscher, l'Endemann, essere carattere precipuo dell'economia tedesca medioevale il riunirsi delle tre fonti di reddito — rendita, mercede ed interesse — in una sola persona, e la disapprovazione della loro dissociazione; dal che segue, egli nota, l'estendersi dell'uso del concetto di società in una quantità di negozii che sono forme del prestito (e tra questi è da porsi la locazione d'opera). Di puro salariato e di pura rendita della terra, egli aggiunge, poco si discorre.

Del resto, questo è fenomeno generale in tutta l'età di mezzo. Essendo nel medio-evo per ragioni economiche impossibile il profitto, scompaiono o s'annebbiano tutte le figure giuridiche in cui v'ha un *dominus negotii* che ritrae dal contratto il maggiore vantaggio, e signoreggia la figura della società. E non della società a tipo romano, cioè con prevalenza del capitale, ma della società opera *cum opera*, in cui il capitale non è che un accessorio, mentre il lavoro ne è l'elemento costitutivo e solamente fruttifero. E se in pratica tale forma di società non è il più delle volte possibile, pur essa rimane il tipo ideale, quello che solo legittima il guadagno (3). Le corporazioni artigiane, nelle quali si svolge quasi tutto il lavoro industriale, sono

(1) *Le società cooperative di produzione*, Milano, Dumolard, 1869, pag. 431 esegg.

(2) Op. cit.

(3) Cfr. Endemann, op. cit., pag. 345, 356, 364 e in generale tutto il capitolo sulla società.

esempi più o meno puri di tal genere di società.

La figura della locazione d'opera nella prestazione del lavoro risorge imperiosa, è vero, col risorgere del diritto romano; ma il rifiorimento di questo dipende ancor esso da ragioni economiche, dal ritorno cioè di condizioni economiche analoghe a quelle del tempo di Roma, dalla rinnovata possibilità del profitto (1). La locazione applicata al lavoro umano ritorna, insomma, non per una pecorile imitazione del diritto romano, ma perchè in ogni tempo ed in ogni luogo essa è la forma giuridica di quel fenomeno economico da cui si genera il profitto.

E non meno significativo dell'esperienza del passato è l'insegnamento del presente: sotto ai nostri occhi stessi noi vediamo sparire nella prestazione del lavoro la figura della locazione e sorgere quella della società là dove l'impresa è condotta non più a forma di signoria, ma a forma cooperativa. Checche possa dire qualche economista poco benevolo alla cooperazione (2), è certo che nella produzione cooperativa (società cooperativa di produzione o lavoro), i cooperatori non sono salariati dell'ente società, ma sono, gli uni verso gli altri, veri soci non solo rispetto al capitale, ma anche e principalmente rispetto al lavoro, onde la loro unione riproduce l'antica *societas opera cum opera*.

12. Il contratto di lavoro non si cristallizza, dunque, nella forma della locazione; può assumere come suo substrato un'altra figura giuridica qual'è quella della società, ma perchè questo avvenga, è necessario che si modifichi il corpo economico, che cangi la natura e il modo dell'impresa. Tra l'impresa a pura forma di signoria e l'impresa cooperativa, e corri'spondentemente tra il contratto di lavoro a tipo di locazione e quello a tipo di società, esistono svariate forme intermedie, delle quali alcune sono forme attenuate del primo tipo, altre sono vere forme di transizione, altre infine sono forme spurie o approssimative del secondo: tali forme intermedie saranno studiate più innanzi in un apposito capitolo.

Da ciò che è stato detto sinora risulta, ci pare, assai luminosamente che la forma giuridica della prestazione d'opera, cioè il tipo del contratto di lavoro, è determinata dal contenuto economico. Nella costruzione giuridica del contratto di lavoro si deve quindi tener conto dei rapporti che economicamente sussistono tra le parti. Oggi, ad esempio, l'impresa a signoria è nella tecnica della produzione la forma prevalente; il contratto di lavoro, perchè veramente

il diritto risponda al fatto, dev'essere quindi a base di locazione; ma nella stessa impresa a signoria alcuni elementi, come quelli della determinazione della retribuzione e delle condizioni del lavoro, della forma del salario, della direzione dell'impresa, del godimento degli utili, possono variamente modificarsi secondo la forza delle parti od altre cause intrinseche od estrinseche, e queste modificazioni debbono rispecchiarsi in configurazioni diverse del contratto di lavoro. Può infine avvenire che l'impresa a signoria ceda il luogo all'impresa cooperativa, e allora s'ha il contratto di lavoro non più a tipo di locazione, ma a tipo di società. Una costruzione completa del contratto di lavoro deve quindi oggi constare di tre parti: 1.^a principii fondamentali tolti dal concetto di locazione e principii speciali derivanti dalla natura particolare dell'oggetto del contratto, la potenza di lavoro; 2.^a figure speciali del contratto di lavoro, secondochè il tipo locazione rimanga inalterato nella sua essenza, ma alquanto modificato nella forma; o secondo che le modificazioni nei suoi elementi siano tali da creare figure nuove: miste di locazione e di società; o secondo che l'elemento società prevalga, ma più nella forma che nella sostanza (es. alcuni casi di partecipazione agli utili), di guisa che s'abbia una figura spuria di cooperazione; 3.^a contratto di lavoro a base di società nella cooperazione vera.

13. Non diremo qui, per evitare ripetizioni, come principii tratti dal concetto di locazione si possano applicare alla prestazione del lavoro umano, e quali modificazioni essi debbano subire per adattarsi alla speciale natura di quest'oggetto. Di ciò si dirà volta per volta in ciascuno dei vari capitoli e per ciascuno dei vari elementi formali e sostanziali di cui la figura giuridica del contratto di lavoro si compone.

Di due cose però, per evitare dubbiezze e confusioni, non si può tacere, benchè vi si debba ritornar su nel corso dello scritto per farne applicazioni o trarne conseguenze. È l'una è questa: poichè s'è dimostrato che la locazione d'opera non è qualche cosa di molto diverso dalla locazione di cose, cui sia stato dato nome simile e configurazione analoga quasi per semplice indifferenza o dispregio d'un popolo verso il lavoro manuale, ma che invece l'una e l'altra nascono da un unico concetto, da un'unica forma di esplicazione dell'attività umana (l'uso della cosa altrui a vantaggio proprio o inversamente la cessazione della cosa propria in cambio d'una retribuzione), non bisogna rifuggire dal trarre dalla locazione di cose esempi, norme, principii ed applicarli, quando sia possibile, alla loca-

(1) V. Loria, *Analisi della proprietà capitalistica*, II, pag. 239 o Bruder, op. cit.

(2) Il Leroy-Beaulieu nel suo recente *Traité d'Economie politique* (Paris, Guillaumin, 1896), vol. II, pag. 238.

Veggasi su questo punto il capitolo su « Alcuni forme speciali di contratto di lavoro ».

zione d'opera., A molti ciò pare un abbassare la persona umana al livello della cosa, ma tale non è, poichè quei principii, che si traggono dall'una forma per applicarli all'altra, non sono già quelli che si convengono specialmente alla locazione di cose per la natura del suo oggetto, sibbene quelli che sono propri del concetto di locazione in genere. Tale è, ad esempio, il principio che la cosa locata debba essere restituita allo spirare del termine pattuito in buone condizioni, salvo le perdite derivanti dall'uso; poichè la locazione importa cessione dell'uso e del godimento, ma non della proprietà. Ora, allo stato presente del diritto, sono necessari frequenti paragoni tra la locazione di cose e la locazione d'opera, poichè la prima è una forma giuridica più evoluta della seconda, e contiene quindi più netti e più sviluppati i caratteri della locazione. Questa maggiore evoluzione della locazione di cose di fronte alla locazione d'opera dipende anch'essa da ragioni economiche, e cioè dalla maggior considerazione in cui è stata tenuta la proprietà individuale di fronte al lavoro. Ciò spiega anche un altro fatto, il quale sembra ad alcuno segnare tale diversità tra la locazione di cosa e quella d'opera da rendere vana qualsiasi assimilazione: il fatto che nella prima il *dominus negotii* è il locatore, mentre nella seconda è il conduttore. Tale diversità non è punto sostanziale, ma tutta accidentale e temporanea, e dipendente anch'essa da cause economiche. Innanzi tutto è da notare che questa diversità giuridica, cioè estrinseca al fenomeno, si risolve in una univocità economica, e quindi intrinseca al fenomeno stesso, poichè l'essere *dominus negotii* il locatore nella locazione di cose e il conduttore in quella d'opera! altro non significa se non che il *dominus negotii* è tanto nell'una quanto nell'altra forma la parte economicamente più forte. Ora, se mai per mutamenti economici avvenga che i detentori della proprietà o i dirigenti dell'impresa si trovino in condizione d'inferiorità di fronte alla controparte, si capovolge la bilancia. Chi, se infierisce una crisi edilizia, è il *dominus negotii* in un contratto di locazione di casa, locatore o conduttore? E la storia del lavoro nelle colonie e nell'Europa stessa non ha dato esempi di proprietari terrieri e di imprenditori industriali caduti alla merce dei lavoratori, tanto che o ha dovuto intervenire la legge imponendo su queste il servaggio, o con l'introduzione di mano d'opera a vil prezzo se n'è fiaccata la nascente potenza? E non vediamo oggi là, dove è salda l'organizzazione del lavoro, compirsi contratti collettivi, nei quali non si sa quale sia la parte che detti la legge e quale quella che la subisce?

Tra l'una e l'altra figura di locazione non vi

ha dunque differenza di sostanza, ma esistono soltanto quelle diversità che la diversità dell'oggetto comporta. È quindi non solo lecito trarre dall'una analogia per l'altra, ma pur necessario; poichè solo nella forma più evoluta si possono rintracciare e riconoscere i caratteri della specie. Da ciò noi trarremo importanti conseguenze per uno degli argomenti principali del nostro tema, quello degli obblighi e dei diritti reciproci delle parti (1).

14. La seconda cosa, della quale sin d'ora si deve far parola, è che il reputar necessario che il contratto di lavoro sia foggato a tipo di locazione non significa punto che la sola locazione d'opera, come ci è stata tramandata dal diritto romano, basti a regolare i rapporti nascenti dalla prestazione del lavoro. Un tipo può diventare più ampio e complesso, può arricchirsi di elementi nuovi senza per ciò perdere quei caratteri fondamentali che lo costituiscono e lo distinguono da ogni altro.

La locazione d'opera, per rispondere ai bisogni odierni e poter regolare i complessi rapporti economici, deve innanzi tutto, come già abbiamo detto, avere tal forma che in essa i principii propri della locazione abbiano quel pieno sviluppo che sino ad ora ragioni economiche hanno ritardato. Essa deve inoltre assumere tutte quelle varie configurazioni le quali non ne mutino l'essenza, ma valgano a rispecchiare i diversi atteggiamenti della prestazione del lavoro nella vita industriale. Ma quello di cui essa ha maggiormente bisogno, è che la corrispondenza tra di essa e il fatto economico dell'impresa a signoria sia, quanto più si può, perfetta. E, poichè nell'impresa a signoria i dirigenti godono degli utili e s'assumono tutti i rischi, questo godimento e quest'assunzione dei rischi debbono trovare nella locazione il loro corrispondente giuridico nella responsabilità degli imprenditori per gli infortuni avvenuti per caso fortuito dipendente dalla natura del lavoro (rischio professionale) (2). Né il conservare il tipo della locazione impedirebbe di modificare alcune parti accessorie in guida da renderne la figura più fresca e moderna. Così, nella valutazione del grado di colpa e quindi della responsabilità, dovrebbe essere ringiovanita la figura del buon padre di famiglia, dalla quale non si vede che criteri possano trarsi in rapporti così diversi dai famigliari quali sono quelli di cui è fatta la moderna vita industriale.

La costruzione giuridica del contratto di lavoro, infine, se molto deve attendere dalla dottrina che sceglie ed elabora i materiali e poce le fondamenta, e molto dalla legislazione che tali materiali ordina, dispone e adatta ai bisogni del presente, più ancora deve attendersi dalla giurisprudenza, la quale, non interpretando soltanto ma creando la legge, può sola provvedere con prontezza ed acume a commisurare e ad adeguare il diritto al fatto.

(1) Vedi il capitolo VII.

(2) V. cap. VII, ove questo concetto trova il suo sviluppo.